

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, tramite 3 sorgenti in Comune di Curino, assentita all'Acquedotto di Gabella con D.D. n. 1.473 del 17.11.2020. PRAT. CURINO3.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.473 del 17.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario l'Acquedotto di Gabella (c.f. 92015160028) con sede in Frazione Gabella n° 25 – 13865 Curino (BI), specificato in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 30.07.2020 dal sig. Marco Gabella (omissis) presidente pro-tempore dell'Acquedotto di Gabella, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale CURINO3 e avente C.U.R. BI 10257;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il prelievo interessa il corpo idrico CRN Cristallino Indifferenziato Nord. e che, ai sensi della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche, dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Cervo - codice 01SS2N105PI;

all'art. 1: il prelievo di una portata massima una portata massima di l/s 0,3, una portata media di l/s 0,12 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 3.700 - tramite tre sorgenti situate nel comune di Curino e distinte ai fg. 35 mapp. 46, fg 35 mapp.49 e fg. 29 mapp.291;

all'art. 2: l'uso "Domestico";

all'art. 11: che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.098 di Rep. del 30 luglio 2020

**ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato